(N. 349-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE CARBONI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro della Difesa

e col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GENNAIO 1954

Comunicata alla Presidenza il 7 febbraio 1955

Adesione dell'Italia ai seguenti Accordi internazionali:

Accordo tra il Governo d'Islanda ed il Consiglio dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale sui servizi di navigazione aerea in Islanda, concluso a Montreal il 16 settembre 1948;

Accordo sulle stazioni meteorologiche oceaniche del Nord Atlantico, concluso a Londra il 12 maggio 1949;

Accordo tra il Consiglio dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale e il Governo di Danimarca sui servizi di navigazione aerea in Groenlandia e nelle isole Far Oer, concluso a Montreal il 9 settembre 1949.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500)

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'adesione che l'Italia desidera dare agli Accordi suindicati, il nostro Paese, che è membro della Organizzazione dell'aviazione civile internazionale e che, per l'attività aeronautica che esso svolge, usufruisce dei servizi resi dalle tredici stazioni meteorologiche oceaniche, viene a partecipare alle spese necessarie al mantenimento di tali stazioni.

L'alto scopo è perseguito con l'adesione agli Accordi in esame e mi spinge, onorevoli colleghi, a pregarvi di dare il vostro voto favorevole alla loro ratifica.

CARBONI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Il Governo della Repubblica è autorizzato ad aderire ai seguenti Accordi internazionali:

Accordo tra il Governo d'Islanda ed il Consiglio dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale sui servizi di navigazione aerea in Islanda, concluso a Montreal il 16 settembre 1948;

Accordo sulle stazioni meteorologiche oceaniche nel Nord-Atlantico, concluso a Londra il 12 maggio 1949;

Accordo tra il Consiglio dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale e il Governo di Danimarca sui servizi di navigazione aerea in Groenlandia e nelle isole Far Oer, concluso a Montreal il 9 settembre 1949.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

Art. 3.

All'onere di complessive lire 49.000.000, derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio 1953-54 per la corresponsione delle quote di partecipazione all'assistenza al volo nel Nord-Atlantico relative al periodo 1° gennaio 1950-30 giugno 1953, si farà fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 294 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l''esercizio suddetto.

All'onere di complessive lire 48.000.000 — relative al periodo 1° luglio 1953-30 giugno 1954 si provvederà per lire 25.000.000, con lo apposito stanziamento del capitolo n. 295 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1953-54 e per la residuale somma di lire 23.000.000 con riduzione dello stanziamento del capitolo 296 dello stesso stato di previsione della spesa.

Agli oneri gravanti sugli esercizi futuri si provvederà con lo stanziamento di capitoli corrispondenti al capitolo 295 dell'esercizio finanziario 1953-54.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.